

14

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'impresato progetto di Legge sull'avanzamento ai gradi di Sottotenente e di Surootenente nell'Esercito sia presentato al Parlamento dal predetto Nostro Ministro, il quale è incaricato di esporne i motivi e sostenerne la discussione.

Articolo Unico

Gli Articoli 14 e 15 della Legge 13.embre 1853 sono sostituiti i seguenti

Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di Sottotenente nell'Armata Attiva è concesso in tempo di pace ai Sott' Ufficiali dell'arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai Sott' Ufficiali del rispettivo corpo.

Art. 15. I Surootenenti sono nominati fra i Sottotenenti dell'arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i Sottotenenti del loro corpo, un terzo a scelta del Re, e due terzi per anzianità di grado.

Dat. Stupinigi 14. Novembre 1853.

Vittorio Emanuele

Respons. G. L. Humboldt

1
 onari

Mentre il governo attendeva a preparare l'esecuzione della Legge stata teste votata dal Parlamento sull'arrangiamento nell'Esercito, ebbe da incontrare alcune e non prevedute difficoltà nell'addebiatura delle Disposizioni che riguardano l'arrangiamento al grado di Sottotenente per rimuovere questi ostacoli senza alterare lo spirito della Legge né l'economia delle sue Disposizioni ho pertanto l'onore di presentare alle Deliberazioni della Camera, a seconda degli ordini del Re, l'annesso progetto di Legge, con cui vengono modificate gli art. 14 e 15 e della Legge summentovata.

È noto alla Camera che col detto articolo 15 l'arrangiamento dei Sottotenenti al grado di Sottotenente, che per l'ad. detto avveniva per arma, fu invece stabilito dove si avessero aver luogo per corso. La quale innovazione era stata suggerita dal desiderio di conservare lungamente gli Ufficiali negli stessi corpi, affinché vi acquistino maggior conoscenza e pratica dei loro subordinati, e vi si mantenga e promuova quello spirito di

Corpo da cui principalmente viene
incremento e rigore la militar disciplina.
Ben si prevedeva all'epoca della
presentazione del progetto di legge, che
l'abolizione immediata di questo nuovo
sistema alle condizioni attuali, all'esecuto
avrebbe potuto recare qualche inconve-
niente, e si pensava di provvedervi col
fareggiamento dell'anzianità fra gli
Ufficiali di diversi Corpi. Ma vultosi
confessare che, sia per l'attuale distri-
buzione degli Ufficiali nei Corpi, sia
anche per le modificazioni introdot-
te nel corso della discussione della
Legge, gli inconvenienti testè accennati
si svelarono molto più gravi che non
si aveva ragione di prevedere, ed il
rimedio del fareggiamento risultò non
solo inefficace, ma pernicioso e costoso,
rio all'ultimo allo scolio che colle indi-
cate disposizioni la Legge si pronun-
ciò.

Infatti accade che in parecchi
Reggimenti di fanteria sono, per così dire,
agglomerati i Sottotenenti più anziani,
ed in altri i meno anziani, cosicchè, a
cagion d'esempio, v'è tal Reggimento,
il cui primo Sottotenente era non ha
guari meno anziano di quattordici
Sottotenenti che sono in altro Reggimento.
Ora, se la Legge fosse stata immediata-
mente promulgata ed applicata, egli

avrebbe dovuto occupare il primo posto di Tenente che si faceva vacante nel suo corpo, mentre il 10^{mo}, il 12^{mo}, il 14^o sottotenente dell'altro corpo, benché di lui più anziani, non pervenivano al grado di Tenente se non nel corso di parecchi anni, quando vi si faceva la 11^{ma}, 12^{ma} o 14^{ma} vacanza, il che non poteva avvenire se non nel corso di parecchi anni. Simile indebito favore il Sottotenente cui accenno, avrebbe goduto rischietto ai Sottotenenti di molti altri corpi, dove ora nare, ora dieci o dodici Sottotenenti vi arrivano di lui più anziani cosicché sul totale dell'arma di fanteria, egli sarebbe di questo modo passato innanzi a circa 180 Uffiziali.

Questa disuguaglianza poi, che ho recato per modo di esempio, si riproduce naturalmente rischietto al secondo, al terzo, sottotenente dello stesso corpo, e così di seguito; si riproduce ancora più o meno grave in parecchi Reggimenti posti in condizioni analoghe, cioè che hanno i Sottotenenti in complesso molto meno anziani dei Sottotenenti degli altri Reggimenti.

Il medesimo accade nell'arma di cavalleria, sebbene in proporzioni minori ma pure assai sensibili ancora, se si considera il lento avanzamento che

ha luogo in quell'arma).

Se poi nei corpi già così favoriti si aggiunge per caso che v'abbiano Tenenti più anziani che negli altri Regimenti, e che perciò (avvenendo per due terzi l'avanzamento a Capitano per anzianità nell'arma) taluno sia prima degli altri vacante nel loro corpo, le promozioni dei Sottotenenti a Tenenti vi succederanno altresì più frequentemente con un vero e considerevole vantaggio.

Similmente quella posizione di Tenenti che a termini della Legge fosse promossa a scelta, recherebbe anche vantaggio ai Sottotenenti dei corpi cui egli Tenente appartengono, e danno invece ai Sottotenenti degli altri corpi, senza che né gli uni, né gli altri abbiano titolo a partecipare ai vantaggi né agli svantaggi dei Tenenti loro Superiori. La qual circostanza è anche importante, come quella che impedirebbe stesso il Governo nell'esercizio della scelta, introducendosi considerazioni aliene dallo scopo cui mira la Legge, quando ammetta il principio della scelta in casi delicata materia.

Ma solo v'arrebbero corpi i cui Sottotenenti sarebbero soverchiamente favoriti per le tre ragioni annoverate, ma per

una successione inevitabile di farose
quegli stessi nuovi Sottotenenti che
venissero loro assegnati o tratti dagli
Istituti Militari succederebbero chi
hane una carriera più rapida che i
loro coetanei assegnati a' corpi men
favoriti.

Le quali molte e gravi distinzioni
non solamente sembrano agli Ufficiali
che ne sopportano il danno una
dolorosa ingiustizia, ma sono anche
di notevole detrimento al servizio, e
per lo scoraggiamento che in essi
Ufficiali producono, e benchè tratteneu-
doli gran parte della giovinezza nei
gradi subalterni, si rendono anche
meno atti ad esercitare lodevolmente
il comando nei gradi Superiori.

Nel sistema della legge quale fu
limitatamente proposta dal Governo,
i notati inconvenienti erano tempera-
rati da ciò che l'avanzamento per
corpo si estendeva in parte sino al
grado di Capitano onde si poteva pre-
sumere che il Sottotenente cui fosse
toccata una rapida promozione a
Tenente sarebbe poi dimorato in
questo grado più a lungo che il Sot-
tenente d'altro corpo men felice
nella sua ^{prima} promozione. Che se sua
rimaneva ancora fra alcuni corpi

una soverchia disparità, sembrava
che agevolmente si potesse correggere
con un pareggiamento operato in
dirette proporzioni.

Ma poiché, per gravi considera-
zioni a cui il Governo non poté
negare il suo assenso, l'avanzamento
per corpo fu circoscritto al grado di
Sottotenente, e rimase perciò senza
compenso possibile la disparità enorme
che nasce fra i vari corpi di ciascuna
arma rispetto all'anzianità dei Sot-
totenenti era necessario di eliminarla
per via di un pareggiamento compiuto
prima di sottoporre la legge alla
Sanzione Reale ed il Governo infatti
si proponeva di eseguirlo, dandone
anche affidamento al Parlamento all'
epoca della discussione della legge
medesima.

A questo effetto l'Amministrazione
della Guerra prese tosto a trucidare
i materiali di tale operazione ed il
Congresso della guerra fece a determi-
nare con tarso accuratissimo le dislo-
cazioni che sarebbero necessarie, accio-
ché ciascun Sottotenente avesse ad
occupare nel corpo suo una sede
consentanea alla sua anzianità nell'
arma. Ma allora apparve che quando
senza pure attendere a quella fin

minuta esattezza che in questa materia non sembra richiedersi. L'obrazione si volea condurre a quel compimento che è conforme all'equità e che è necessario, affinché fra pochi anni non si introduca l'inconveniente a cui ora si vuol riparare tante dovebbero essere le distocazioni di Ufficiali da produrre non solo grave perturbazione nel servizio interno dei corpi, ma eziandio distrarre alquanto ora e per lungo tempo l'effetto che si vorrebbe conseguire, conservando gli Ufficiali nei corpi loro.

Si supponesse infatti, che non meno di cento quarantasei sarebbero i sottotenenti da distocarsi nella sola fanteria di linea, sommglii i Bersaglieri ed i cacciatori franchi) e in cinquantacinque nella cavalleria, vale a dire che affine di conservare gli Ufficiali nei loro corpi, si comincierebbe dal distocarne un numero molto considerabile, ed appunto fra i più anziani.

A questa difficoltà per se gravissima, si aggiungerebbero altre considerazioni, che sebbene di minor momento, meritano pure qualche riguardo.

Ammetto le gravi spese a cui pel cangiamento di divise ed altre cause gli Ufficiali distocati, e provvedimenti di

scarso stipendio, andrebbero sottoposti.
Bensi è da notarsi la circostanza
che si hanno ora molti Ufficiali in
aspettativa brevemente dai corpi solo
breve, e quindi questa la legge sullo
stato degli ufficiali, (Art. 11) dovranno
occupare una parte dei posti che si
facciano vacanti nell'arma loro. Ora
se l'arrangiamento a Ufficiali anche
luogo per loro, non v'è dubbio che
si avrà qualche imbarazzo nell'ope-
rare i detti Ufficiali in aspettativa
piuttosto ad un corpo che ad un
altro, poiché i sottotenenti del corpo
in cui saranno collocati, non si vedran-
no probabilmente senza qualche
senso di dispetto, occupati da altri
una parte dei pochi posti a cui
aspirano.

Finalmente non devo tacere che
anche dopo operato il pareggiamento
in discorso con tanta diligenza e
fatica, e con sì notevole disturbo
nell'interno servizio dei corpi, dovrà
pur sempre fra qualche anno ripa-
rarsi una parte degli inconvenienti
che io teste accennava sia rispetto
agli imbarazzi della scelta nella
nomina dei Capitani, sia rispetto
alle maggiori, o minori disuguaglia-
re prodotte nei corpi da cause

costituiti, e che sorgono tuttora sempre materia di discepoli paragoni.

Quindi è che dato le più mature riflessioni, il Governo venne nell'opinione che ormai gioverebbe rinunciare ai vantaggi che tuttora rimangono nel sistema dell'avanzamento per corso, e solapando all'operazione del pareggiamento, promuovere invece una modificazione legislativa alla discussione in discorso, quale è concepita nell'attuale progetto di legge, e con cui l'avanzamento per corso ai gradi di Ufficiale rimane abolito in tempo di pace, ritenendosi invece per arma siccome già da molti anni fu stabilito nel nostro Esercito.

Ho già notato come i vantaggi che si potevano aspettare dal sistema dell'avanzamento per corso secondo il progetto primitivamente presentato, erano notabilmente diminuiti per effetto delle introdotte modificazioni, quanto a quelli che ancora ne rimanerono, il Governo spera che tuttora si potranno conseguire in parte quando nell'occasione delle promozioni si abbia l'avvertenza di conservar - per quanto sia possibile - gli Ufficiali promossi nei corpi

loro.

Motivi simili a quelli sinora esposti, richiedono una simile modificazione alla legge rispetto all'avanzamento dei Sott'Ufficiali al grado di Sottotenente, il quale epo' pure (Art. 14) dovrebbe aver luogo per loro.

Ma i corpi dove gli Ufficiali subalterni sono meno anziani, presentando naturalmente ben poche vacanze, e talora per qualche anno anche nessuna, ne seguirebbe che i Sott'Ufficiali di quei corpi, sebbene di uguale, ed anche maggiore anzianità e merito che quelli degli altri corpi, non potrebbero ottenere alcuna promozione, o l'ottennero troppo fin tardi degli altri. Quindi è che col progetto di legge si estende anche a quel grado l'avanzamento per arma. Siffatta disposizione somministrerà pur anche il mezzo di trasferire ad altri corpi quei tali che ragioni speciali di servizio consigliassero di distocare.

Rimane che io preghi la Camera di voler ordinare che l'esame e la discussione del presente progetto abbia luogo d'urgenza, poichè in questa fiducia ho sottoposto la legge alla sanzione del Re, e un

soverchio indugio obbligherebbe il Governo
a promozioni non consentanee all'
equità né agli interessi del servizio.

DI I N. 147.
Progetto di legge
presentato dal Ministro della Guerra
nella Camera del 19 genn. 1893.

Dell'annunzio ai gradi di
Sottotenente ed. Sottotenente
nell'esercito.